



TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile

Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.21;

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti depositata nell'interesse di _____, residente in _____, rappresentato per procura in atti dall'avv. Biancamaria Zito;

esaminata la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi, dott.ssa Valentina Chianura, conformemente a quanto prescritto dall'art. 9 co. 3-bis, l. n. 3/12;

richiamato il decreto emesso ai sensi dell'art. 10 l.s. in data 23.9.21, previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l.s.;

rilevato

che la proposta risulta comunicata a ciascuno dei creditori;

che l'O.c.c., come si evince dalla relazione sui consensi del 4.12.21 depositata nel fascicolo, ha dato atto del raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 11 co. 2 ai fini della omologazione della proposta e che l'accordo, tenuto conto dei consensi tacitamente acquisiti dai creditori ammessi al voto, risulta raggiunto (65,554%);

che, ai sensi dell'art. 12 co. 1, l'O.c.c., come risulta dalle relative ricevute versate in atti, ha successivamente trasmesso la relazione sui consensi a tutti i creditori i quali nei dieci giorni successivi non hanno sollevato alcuna contestazione né fatto pervenire osservazioni;

che correttamente il gestore della crisi non ha tenuto conto, ai fini del computo delle maggioranze, del dissenso espresso dal creditore Bhw Bausparkasse Ag, posto che il relativo credito rinviene da contratto di mutuo ipotecario in corso di regolare ammortamento come peraltro dichiarato dal medesimo istituto di credito nella comunicazione indirizzata al debitore in data 9.11.21 (v. relazione ex art. 12 Occ, all. 6), e che, pertanto, la proposta ne prevede l'integrale pagamento alle scadenze stabilite;

considerato

che il piano dei pagamenti risulta rispettoso dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

che alcun creditore ha contestato la convenienza dell'accordo;

che non consta la presenza di atti in frode ai creditori, ai sensi dell'art. 10 co. 3, l. n. 3/12;

che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili;

che la fattibilità del piano, infine, è stata attestata dall'OCC il quale, anche nella relazione da ultimo depositata ai sensi dell'art. 12 l. n. 3/12 in seguito alle espressioni di voto, ha confermato il giudizio di sostenibilità del piano dei pagamenti proposto ai creditori già formulato nell'ambito della relazione particolareggiata sulla scorta di considerazioni del

tutto esaustive ed immuni da vizi logici, giacchè coerenti con i dati oggettivi rivenienti dalle allegazioni documentali;

che la proposta, in definitiva, soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12, l. n. 3/12;

P.Q.M.

visto l'art. 12, l. n. 3/12,

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dal signor _____, disponendo che i debitori adempiano nei tempi e nei modi ivi indicati;

PRECISA

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE

che il professionista incaricato:

- vigili sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a
 - riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione;
 - risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo;
 - comunicare senza indugio al Giudice, nonché ai creditori, eventuali irregolarità;
- comunichi la proposta ed il presente decreto al datore di lavoro, affinché quest'ultimo provveda al pagamento dei crediti garantiti dalla cessione del quinto o fatti oggetto di delegazione di pagamento nella misura ristrutturata e secondo le scadenze previste dall'accordo omologato;
- provveda, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- richieda sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta.

Si comunichi al ricorrente, all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 11 gennaio 2022.

Il Giudice delegato
Giuseppe De Francesca